

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

#### Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnati nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

#### Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A07926

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2010.

**Aggiornamento del decreto 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, limitatamente al neotame.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2009/163/UE della commissione del 22 dicembre 2009 che modifica la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari per quanto riguarda il neotame;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 11 novembre 2009, n. 199;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 2 marzo 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 11 novembre 2009, n. 199 è modificato come segue.



- a) All'allegato VIII "Elenco degli edulcoranti autorizzati e relative condizioni di impiego", dopo la voce "E959 Neoesperidina DC", è aggiunta la seguente tabella.


N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 961	Neotame	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bevande aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• bevande a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• preparati a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	<p>20 mg/l</p> <p>20 mg/l</p> <p>32 mg/kg</p> <p>32 mg/kg</p> <p>32 mg/kg</p> <p>32 mg/kg</p> <p>32 mg/kg</p> <p>32 mg/kg</p>




N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="790 488 1161 651">• “snacks”: stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline confezionati e aromatizzati</li> <li data-bbox="790 689 1161 757">• prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti</li> <li data-bbox="790 795 1161 958">• prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li data-bbox="790 996 1161 1126">• prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li data-bbox="790 1164 1161 1232">• coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati</li> <li data-bbox="790 1270 963 1294">• <i>Essoblaten</i></li> <li data-bbox="790 1332 1161 1496">• pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li data-bbox="790 1534 1161 1765">• cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li data-bbox="790 1803 1161 1910">• microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti</li> </ul>	<p data-bbox="1185 488 1299 517">18 mg/kg</p> <p data-bbox="1185 689 1299 719">32 mg/kg</p> <p data-bbox="1185 795 1299 824">65 mg/kg</p> <p data-bbox="1185 996 1299 1025">65 mg/kg</p> <p data-bbox="1185 1164 1299 1193">60 mg/kg</p> <p data-bbox="1185 1270 1299 1299">60 mg/kg</p> <p data-bbox="1185 1332 1299 1361">32 mg/kg</p> <p data-bbox="1185 1534 1299 1563">32 mg/kg</p> <p data-bbox="1185 1803 1315 1832">200 mg/kg</p>



N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="791 488 1171 622">• pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti</li> <li data-bbox="791 656 1171 723">• gomma da masticare senza zuccheri aggiunti</li> <li data-bbox="791 757 1171 857">• prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico</li> <li data-bbox="791 891 1171 925">• sidro e sidro di pere</li> <li data-bbox="791 958 1171 1126">• bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche</li> <li data-bbox="791 1160 1171 1261">• bevande alcoliche aventi un tenore di alcol inferiore a 15 % vol</li> <li data-bbox="791 1294 1171 1395">• birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol</li> <li data-bbox="791 1429 1171 1597">• “Bier de table/Tafelbier/ Table Beer” (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne “Obergäriges Einfachbier”</li> <li data-bbox="791 1630 1171 1731">• birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH</li> <li data-bbox="791 1765 1171 1832">• birre scure o di tipo <i>oud bruin</i></li> <li data-bbox="791 1865 1171 1933">• birra a ridotto contenuto calorico</li> </ul>	<p data-bbox="1182 488 1302 521">65 mg/kg</p> <p data-bbox="1182 656 1318 689">250 mg/kg</p> <p data-bbox="1182 757 1302 790">15 mg/kg</p> <p data-bbox="1182 891 1278 925">20 mg/l</p> <p data-bbox="1182 958 1278 992">20 mg/l</p> <p data-bbox="1182 1160 1278 1193">20 mg/l</p> <p data-bbox="1182 1294 1278 1328">20 mg/l</p> <p data-bbox="1182 1429 1278 1462">20 mg/l</p> <p data-bbox="1182 1630 1278 1664">20 mg/l</p> <p data-bbox="1182 1765 1278 1798">20 mg/l</p> <p data-bbox="1182 1865 1262 1899">1 mg/l</p>



N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti</li> <li>• confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico</li> <li>• preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico</li> <li>• conserve agrodolci di frutta e ortaggi</li> <li>• <i>Feinkostsalat</i></li> <li>• conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi</li> <li>• minestre a ridotto contenuto calorico</li> <li>• salse</li> <li>• senape</li> <li>• prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali</li> <li>• alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n.519</li> <li>• alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui</li> </ul>	<p>26 mg/kg</p> <p>32 mg/kg</p> <p>32 mg/kg</p> <p>32 mg/kg</p> <p>10 mg/kg</p> <p>12 mg/kg</p> <p>10 mg/kg</p> <p>5 mg/l</p> <p>12 mg/kg</p> <p>12 mg/kg</p> <p>55 mg/kg</p> <p>26 mg/kg</p> <p>32 mg/kg</p>



N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		al D.P.R. 20 marzo 2002, n. 57  <ul style="list-style-type: none"> <li>• integratori alimentari liquidi di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169</li> <li>• integratori alimentari solidi di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169</li> <li>• integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169</li> <li>• edulcoranti da tavola</li> </ul>	20 mg/l  60 mg/kg  185 mg/kg  Quanto basta

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2010

*Il Ministro:* FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2010, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, Registro n.8, foglio n.349

10A07715

